

Roma, 13 luglio 2026

Circolare n. 168/2026

Oggetto: Dogane – Esportatore Autorizzato A.TR. - Procedura semplificata di rilascio del certificato di circolazione – Circolare Agenzia delle Dogane n. 15/D del 16.06.2026.

Con il provvedimento in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le istruzioni per ottenere lo status di "Esportatore Autorizzato A.TR.", che serve alle aziende che esportano spesso merci dall'Unione Europea verso la Turchia. Questo status permette di usare una procedura più veloce per il rilascio del certificato A.TR., necessario per beneficiare delle agevolazioni doganali previste dall'Unione doganale UE-Turchia.

Le aziende che esportano frequentemente in Turchia possono chiedere un'autorizzazione all'Agenzia delle Dogane. Se l'autorizzazione viene concessa, non devono più richiedere ogni volta il visto della dogana con la procedura ordinaria. Questo rende le esportazioni più rapide e riduce gli adempimenti burocratici.

L'autorizzazione può essere richiesta dagli operatori che:

- sono esportatori secondo la normativa doganale;
- effettuano spedizioni frequenti verso la Turchia;
- dimostrano di essere affidabili e di poter garantire il rispetto delle regole doganali.

L'impresa deve presentare una domanda all'Ufficio delle Dogane competente; fornire le informazioni richieste e attendere la valutazione dell'Agenzia, che normalmente conclude il procedimento entro 120 giorni.

Con questa circolare, l'Agenzia delle Dogane intende uniformare le procedure in tutta Italia semplificando il rilascio dei certificati A.TR. per facilitare gli scambi commerciali tra l'Unione Europea e la Turchia, mantenendo adeguati controlli.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [159/2026](#)
Allegato uno
CM/cm*

Prot.: 334626/RU

Roma, 16 giugno 2026

CIRCOLARE n. 15/D
Esportatore Autorizzato A.TR.:
la procedura semplificata di rilascio del certificato di circolazione A.TR.

1. Premessa¹

Le disposizioni di applicazione della decisione n. 1/95 (c.d. decisione di base) del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, concernente l'attuazione della fase finale dell'Unione doganale² tra Unione Europea e Turchia, prevista dall' accordo di associazione del 12 settembre 1963, sono state definite con la decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006³.

La suddetta decisione n. 1/2006, nel disciplinare la procedura "semplificata" per il rilascio dei certificati A.TR., all'art. 11 **ha introdotto una figura particolare di esportatore autorizzato: Esportatore Autorizzato A.TR.**, come precisato dagli Orientamenti "*Esportatore Autorizzato*", forniti dai competenti servizi della Commissione⁴.

Come è noto, l'A.TR., rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione, è un certificato di circolazione attestante che la merce, a cui si riferisce, è in posizione di libera pratica nell'ambito dell'Unione doganale UE- Turchia. Tale certificato è necessario per l'ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall'origine dei prodotti stessi: benefici che si applicano a tutte le merci fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli di base e per quelli carbo – siderurgici (ex CECA).

2. Procedura ordinaria di rilascio di un certificato A.TR.

L'art. 7 della decisione 1/2006 disciplina la procedura ordinaria per il rilascio del certificato A.TR.⁵, che è vistato dalle autorità doganali al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce.

Esso può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

¹ Come previsto dalle Linee guida per l'uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere di cui determinazione direttoriale n. 67853 del 2 febbraio 2024 "*eventuali termini maschili presenti si riferiscono a persone di entrambi i sessi*".

² GU UE L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

³ Rif. GU UE L. 265 del 26.09.2006.

⁴ Rif. paragrafo 6 "*particular case of the simplified procedure for the issue of an A.TR. movement certificate*".

⁵ Il modello A.TR. è presente nell'Allegato 1 della decisione 1/2006 e va compilato secondo le indicazioni contenute nell'allegato II della decisione 1/2006.

L'esportatore, che ne richiede il rilascio, deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello stato di esportazione in cui viene rilasciato l'A.TR., tutti i documenti atti a comprovare il carattere delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti da entrambe le decisioni di cui si tratta.

Le autorità doganali che lo rilasciano, a loro volta, devono adottare tutte le misure necessarie per controllare il carattere delle merci e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla decisione n.1/2006 e dalla decisione di base, con facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano opportuno, oltre a verificare che i certificati di che trattasi siano debitamente compilati, in particolare riguardo alla descrizione dei prodotti al fine di scongiurare possibili aggiunte fraudolente.

3.1. Procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione delle merci A.TR.

In deroga a quanto disposto dall'art. 7 della decisione n. 1/2006, l'art. 11 della stessa prevede una **procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione A.TR.**

Un qualsiasi esportatore, che effettua frequentemente spedizioni per le quali possono essere rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre, alle autorità doganali, tutte le garanzie necessarie al controllo del carattere delle merci, può essere autorizzato a non presentare all'ufficio doganale di esportazione né le merci né la richiesta di un certificato A.TR..

Premesso quanto sopra, al fine di procedere al riordino delle diverse disposizioni in materia, uniformando procedure a vantaggio degli uffici e degli operatori economici, con la presente si forniscono istruzioni operative in merito al procedimento per l'ottenimento dello **"Status di Esportatore Autorizzato A.TR."** e alla connessa procedura semplificata di rilascio dei certificati di circolazione delle merci A.TR., in deroga alla procedura ordinaria di cui all'art. 7 della Decisione n. 1/2006, esposta al paragrafo 2.

3.2. Nozione di Esportatore

Prima di esaminare la procedura semplificata prevista dalla decisione n. 1/2006, occorre chiarire la nozione di esportatore.

Come è noto, la circolare 8/D prot. 47577/RU del 19.04.2016, al paragrafo G 5.2) ha fornito indicazioni ermeneutiche ed operative sulla definizione di esportatore riportata all' art. 1, par. 19 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, intendendo come tale la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha il potere, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, di decidere l'invio della merce fuori dal territorio doganale dell'Unione, **escludendo, quindi, dalla nozione di esportatore il soggetto che materialmente compie le formalità doganali ovvero fornisce i servizi logistici, di trasporto, di assistenza doganale, ossia il vettore/trasportatore, il doganalista/spedizionario, le case di spedizioni etc.**⁶.

Con nota prot. 70662/RU del 07.07.2016 dell'allora Direzione Centrale Legislazione e procedure doganali sono state fornite istruzioni per le **esportazioni con condizione di consegna ex works** con acquirente situato in un paese terzo, vale a dire un soggetto non stabilito nell'Unione.

⁶ Rif. pag. 103 e ss. della summenzionata circolare 8/D/2016.

In tale ipotesi, non potendo l'acquirente assumere la veste di esportatore, come definito dal citato art. 1, punto 19 Regolamento Delegato UE n. 2015/2446, è tenuto a nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione.

In tale circostanza, come chiarito nella nota prot. 112029/RU del 15.10.2018 dell'allora Direzione Centrale Legislazione e procedure doganali, *"il venditore/cedente stabilito nella UE o anche un altro soggetto come, ad esempio, **il vettore in quanto parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione può essere qualificato come esportatore**"*.

Questo caso particolare è stato ripreso anche in sede di chiarimenti sulla nozione di esportatore forniti da questa Direzione con nota prot. 181512/RU del 22.11.2019: non essendo l'operatore economico stabilito in UE e non essendo stato individuato un altro soggetto che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, punto 19, lett. b)-i), *"per poter vincolare le merci al regime di esportazione dovrà applicarsi la norma di carattere residuale che, alla lettera b)-ii) individua quale esportatore qualsiasi persona stabilita nella UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio."*

Successivamente, alla luce delle accresciute esigenze dei traffici commerciali, unitamente a disposizioni di semplificazione presenti nei protocolli di origine, **limitatamente all'origine preferenziale**, è stata superata l'originaria preclusione allo status di Esportatore Autorizzato, come previsto nei diversi Accordi di Libero Scambio (ALS), per i soggetti addetti a servizi logistici e di assistenza doganale, quale trasportatori/vettori/ doganalisti/case di spedizione.

Di fatti, con nota prot. 91956/RU del 26.07.2019, questa Direzione ha evidenziato che *"il documento contenente le "Linee guida per gli esportatori autorizzati" della Commissione europea, attualmente in corso di finalizzazione, non prevede una espressa ed esplicita esclusione dei predetti operatori commerciali dalla possibilità di richiedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione. **A tale riguardo si rileva la posizione di apertura già espressa dalla Commissione, circa la possibilità anche per un soggetto fornitore di servizi logistici di richiedere e ottenere la qualifica di esportatore autorizzato***⁷, non potendosi ravvisare una esclusione a priori di tali soggetti, ove dovessero sussistere tutte le garanzie necessarie per poter verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento dei requisiti richiesti nei singoli protocolli origine⁸. Per questi l'attribuzione dello status di esportatore autorizzato resta comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti già indicati ed in particolare sarà onere dell'intermediario presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ufficio, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, analogamente a quanto previsto ai fini del rilascio dei certificati EUR 1. Come rilevato dalla Commissione, ovviamente lo status di un fornitore di servizi logistici non conferisce automaticamente la possibilità di essere esportatore autorizzato, né alla stessa persona può automaticamente rifiutarsi l'autorizzazione⁹."

Quindi, previa verifica delle disposizioni dei singoli ALS e relativi protocolli di origine, potrebbe esser rilasciato lo Status di Esportatore Autorizzato anche soggetti addetti a servizi logistici e di assistenza doganale, quale trasportatori/vettori/ doganalisti/case di spedizione.

⁸ Rif. documento TAXUD 2852404/18, posto all'ordine del giorno nel corso del 13° meeting del Gruppo Esperti Doganali – Sezione Origine del 4-5 luglio 2018 (documento TAXUD/5530265/18).

⁹ Rif. documento TAXUD/5530265/18.

Tuttavia, al di fuori dei due casi sopra illustrati (1. esportazione con condizione di consegna ex works; 2. rilascio dello *status* esportatore autorizzato per i singoli ALS¹⁰) **non è possibile considerare esportatore ai fini della normativa unionale operatori economici che forniscono servizi logistici e di assistenza doganale, quali trasportatori/vettori/doganalisti/case di spedizione¹¹.**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda per l'ottenimento della qualifica di "*Esportatore Autorizzato A.TR.*" potrà essere presentata esclusivamente dall'operatore economico, individuato quale esportatore ai sensi dell'art. 1, par. 19 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, che:

- a. effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR;
- b. offre tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci.

Entrambe le condizioni devono sussistere: **in ogni caso non può essere titolare dello Status Esportatore Autorizzato A.T.R. chi non è qualificabile come esportatore** (es. operatori economici che forniscono servizi logistici e di assistenza doganale, quali trasportatori/vettori/doganalisti/case di spedizione).

3.3. Procedimento

La domanda finalizzata all'ottenimento dello "*status di esportatore autorizzato A.TR.*", redatta secondo il modulo allegato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società, è presentata, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'Ufficio ADM, territorialmente competente in base al luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente. L'Ufficio ADM, nel corso dell'istruttoria, è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni esposte sopra al paragrafo 3.2, punti a) e b).

Il procedimento deve concludersi entro e non oltre **120 giorni¹²** decorrenti dal giorno di presentazione della domanda.

3.4. Forma, contenuto, modalità di rilascio e di notifica del provvedimento di conferimento dello Status di Esportatore Autorizzato A.TR.

Il provvedimento, con cui è rilasciato lo "*Status di Esportatore Autorizzato A.TR.*", da parte dell'Ufficio ADM territorialmente competente, deve precisare:

- l'ufficio responsabile della pre-autenticazione dei certificati (art. 11 par. 4 lett. a);
- le modalità con le quali l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati (art. 11 par. 4 lett. b);
- nei casi di cui al paragrafo 5, lett. b), l'autorità responsabile dello svolgimento del successivo controllo di cui all'articolo 16 (art. 11, par. 4 lett. c).

¹⁰ Pare opportuno precisare che non è Accordo di Libero Scambio la citata decisione 1/2006.

¹¹ Non a caso i citati Orientamenti dei servizi della Commissione in materia di Esportatore Autorizzato relativamente all'operatore istante utilizzano i termini di "fabbricante" e "commerciante", escludendo soggetti intermediari.

¹² In mancanza di un termine previsto dalla decisione n. 1/2006, trova applicazione il termine previsto dall'art. 22 CDU, come indicato al paragrafo 3.3.2. degli Orientamenti dei Servizi della Commissione in materia di Esportatore Autorizzato.

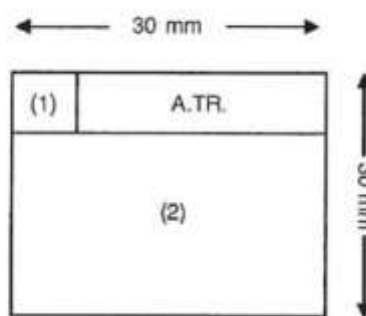
L'art. 11, paragrafo 5, prevede che l'autorità doganale, nel rilasciare lo Status di Esportatore Autorizzato A.TR., individua, **a sua discrezione**, le modalità semplificate di rilascio del certificato di circolazione A.TR., stabilendo che il campo 12 "visto della dogana" rechi:

- a. l'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione (Ufficio ADM) e la firma, manoscritta o non manoscritta, di un funzionario dell'ufficio.

In tale ipotesi, l'autorità doganale ha, quindi, autorizzato l'Esportatore **alla "pre-autenticazione"** e nel campo 8 del certificato "*osservazioni*" va inserita, in una delle lingue dell'Unione, la dicitura "*procedura semplificata*"¹³;

oppure

- b. l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, conforme al modello che figura nell'allegato III, come da figura che segue. Questa impronta può essere anche pre-stampata sui moduli.



(1) Sigla o stemma dello Stato di esportazione.

(2) Dati identificativi dell'esportatore autorizzato.

Lo Status di Esportatore Autorizzato A.TR ha efficacia dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l'abbia ricevuto (art. 22 p. 4 CDU) e validità illimitata purché siano sempre attuali le condizioni che ne hanno consentito il rilascio¹⁴ ovvero le causa di cessazione, come indicate al paragrafo 5.

Il provvedimento, firmato digitalmente, è trasmesso via PEC all'operatore economico istante: l'invio così effettuato ha valore di notifica alle condizioni ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs 82/2005.

Si evidenzia che, nel caso di cui sopra lett. a, l'operatore economico istante è tenuto a richiedere l'estensione dell'autorizzazione ogni qual volta intende inserire un diverso ovvero un ulteriore ufficio responsabile della pre-autenticazione dei certificati.

4. Codice identificativo del provvedimento di rilascio dello Status di Esportatore Autorizzato A.T.R..

¹³ Rif. art. 11, paragrafo 6, Decisione 1/2006.

¹⁴ In tal senso paragrafo 3.3.3. dei già menzionati Orientamenti.

Ciascun provvedimento di rilascio dello “*Status Esportatore Autorizzato A.TR.*” dovrà essere identificato da un codice alfanumerico così composto:

- IT
- ATR
- Numero progressivo (tre cifre) es. se è il primo provvedimento rilasciato dovrà riportare 001, il secondo 002, e così via. La numerazione progressiva è annuale: pertanto, dovrà ripartire sempre da 001 all’inizio di ogni nuovo anno.
- Sigla identificativa dell’Ufficio ADM che rilascia il provvedimento (tre caratteri alfanumerici), come da tabella n. 1;
- Anno (ultime due cifre): es. per 2026 indicare solo 26.

→ Esempio 1.: Il primo provvedimento di Status rilasciato il 20 giugno 2026 dall’Ufficio ADM Lazio 1 recherà il seguente codice identificativo: IT/ATR/001/LA1/26.

→ Esempio 3. Il secondo provvedimento rilasciato sempre dal medesimo Ufficio avrà il seguente codice identificativo IT/ATR/002/LA1/26 e così via.

→ Esempio 3. Il primo provvedimento di Status rilasciato nel 2027 (es. 10 gennaio 2027) dall’Ufficio ADM Lazio 1 recherà il seguente codice identificativo: IT/ATR/001/LA1/27.

Tabella n.1

Direzione Territoriale	Ufficio ADM	Identificativo Ufficio	Esempio
Emilia-Romagna Marche	UADM Romagna 1	RO1	IT/ATR/001/RO1/26
	UADM Romagna 2	RO2	IT/ATR/001/RO2/26
	UADM Marche 1	MA1	IT/ATR/001/MA1/26
	UADM Marche 2	MA2	IT/ATR/001/MA2/26
	UADM Emilia 1	EM1	IT/ATR/001/EM1/26
	UADM Emilia 2	EM2	IT/ATR/001/EM2/26
	UADM Emilia 3	EM3	IT/ATR/001/EM3/26
	UADM Emilia 4	EM4	IT/ATR/001/EM4/26
Calabria	UADM Calabria 1	CL1	IT/ATR/001/CL1/26
	UADM Calabria 2	CL2	IT/ATR/001/CL2/26
	UADM Calabria 3	CL3	IT/ATR/001/CL3/26
Sicilia	UADM Sicilia 1	SI1	IT/ATR/001/SI1/26
	UADM Sicilia 2	SI2	IT/ATR/001/SI2/26
	UADM Sicilia 3	SI3	IT/ATR/001/SI3/26
	UADM Sicilia 4	SI4	IT/ATR/001/SI4/26
	UADM Sicilia 5	SI5	IT/ATR/001/SI5/26
	UADM Sicilia 6	SI6	IT/ATR/001/SI6/26
	UADM Lampedusa	LAM	IT/ATR/001/LAM/26
Veneto	UADM Veneto 1	VE1	IT/ATR/001/VE1/26

	UADM Veneto 2	VE2	IT/ATR/001/VE2/26
	UADM Veneto 3	VE3	IT/ATR/001/VE3/26
	UADM Veneto 4	VE4	IT/ATR/001/VE4/26
	UADM Veneto 5	VE5	IT/ATR/001/VE5/26
Friuli-Venezia Giulia	UADM Friuli-Venezia Giulia 1	FV1	IT/ATR/001/FV1/26
	UADM Friuli-Venezia Giulia 2	FV2	IT/ATR/001/FV2/26
	UADM Friuli-Venezia Giulia 3	FV3	IT/ATR/001/FV3/26
Liguria	UADM Genova	GEN	IT/ATR/001/GEN/26
	UADM Liguria 1	LI1	IT/ATR/001/LI1/26
	UADM Liguria 2	LI2	IT/ATR/001/LI2/26
	UADM Liguria 3	LI3	IT/ATR/001/LI3/26
Piemonte Valle D'Aosta	UADM Piemonte 1	PI1	IT/ATR/001/PI1/26
	UADM Piemonte 2	PI2	IT/ATR/001/PI2/26
	UADM Piemonte 3	PI3	IT/ATR/001/PI3/26
	UADM Piemonte 4	PI4	IT/ATR/001/PI4/26
	UADM Piemonte 5	PI5	IT/ATR/001/PI5/26
	UADM Valle d'Aosta	VDA	IT/ATR/001/VDA/26
Puglia Molise Basilicata	UADM Puglia 1	PU1	IT/ATR/001/PU1/26
	UADM Puglia 2	PU2	IT/ATR/001/PU2/26
	UADM Puglia 3	PU3	IT/ATR/001/PU3/26
	UADM Puglia 4	PU4	IT/ATR/001/PU4/26
	UADM Puglia 5	PU5	IT/ATR/001/PU5/26
	UADM Basilicata	BAS	IT/ATR/001/BAS/26
	UADM Molise	MOL	IT/ATR/001/MOL/26
Lazio Abruzzo	UADM Lazio 1	LA1	IT/ATR/001/LA1/26
	UADM Lazio 2	LA2	IT/ATR/001/LA2/26
	UADM Lazio 3	LA3	IT/ATR/001/LA3/26
	UADM Lazio 4	LA4	IT/ATR/001/LA4/26
	UADM Abruzzo	ABR	IT/ATR/001/ABR/26
Toscana e Umbria	UADM Toscana 1	TO1	IT/ATR/001/TO1/26
	UADM Toscana 2	TO2	IT/ATR/001/TO2/26
	UADM Toscana 3	TO3	IT/ATR/001/TO3/26
	UADM Toscana 4	TO4	IT/ATR/001/TO4/26
	UADM Umbria	UMB	IT/ATR/001/UMB/26
Lombardia	UADM Milano	MIL	IT/ATR/001/MIL/26
	UADM Lombardia 1	LO1	IT/ATR/001/LO1/26
	UADM Lombardia 2	LO2	IT/ATR/001/LO2/26
	UADM Lombardia 3	LO3	IT/ATR/001/LO3/26
	UADM Lombardia 4	LO4	IT/ATR/001/LO4/26
	UADM Lombardia 5	LO5	IT/ATR/001/LO5/26

	UADM Lombardia 6	LO6	IT/ATR/001/LO6/26
	UADM Lombardia 7	LO7	IT/ATR/001/LO7/26
	UADM Lombardia 8	LO8	IT/ATR/001/LO8/26
	UADM Lombardia 9	LO9	IT/ATR/001/LO9/26
Campania	UADM Napoli	NAP	IT/ATR/001/NAP/26
	UADM Campania 1	CA1	IT/ATR/001/CA1/26
	UADM Campania 2	CA2	IT/ATR/001/CA2/26
	UADM Campania 3	CA3	IT/ATR/001/CA3/26
	UADM Campania 4	CA4	IT/ATR/001/CA4/26
Trentino-Alto Adige	UADM Bolzano - UADM Bozen	BOZ	IT/ATR/001/BOZ/26
	UADM Trento - UADM Trient	TRT	IT/ATR/001/TRT/26
Sardegna	UADM Sardegna 1	SA1	IT/ATR/001/SA1/26
	UADM Sardegna 2	SA2	IT/ATR/001/SA2/26

5. Diniego, revoca, cessazione dello Status Esportatore Autorizzato A.T.R..

Ai sensi dell'art.11, paragrafo 3:

- l'autorizzazione in parola viene negata dall'Ufficio ADM territorialmente competente agli esportatori che non offrono tutte le garanzie considerate necessarie;
- *“Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando l'esportatore autorizzato non soddisfa più tali condizioni o non offre più tali garanzie”.*

In caso di diniego e di revoca vanno indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che non consentono il rilascio dello Status di Esportatore Autorizzato A.T.R. ovvero che ne determinano la revoca, concedendo all'operatore istante 30 giorni per esercitare il diritto di essere ascoltato (art. 22, par. 6, CDU).

L'autorizzazione cessa la sua validità in caso di:

- modifica della disciplina pattizia che la prevede e la regola;
- cessazione del codice EORI.

La cessazione di validità non ha effetto retroattivo.

6. Disposizioni transitorie.

La circolare 12/2022, prot. 138509/RU del 29.03.2022 ha disciplinato, codificando una prassi emergenziale, procedure per il rilascio del certificato di circolazione A.T.R. al fine di fronteggiare le ripercussioni che la pandemia Covid-19 ha avuto sul commercio internazionale: essendo cessata la pandemia, **tali disposizioni, limitatamente all'Esportatore Autorizzato A.T.R. e relativa procedura semplificata, devono ritenersi superate con la fine della stessa.**

A partire dal 1° luglio 2026 il procedimento di rilascio dello “*Status di Esportatore Autorizzato A.T.R.*” con connesso accesso alla c.d. procedura semplificata sarà regolamentato esclusivamente dalle presenti disposizioni.

Ciò posto, **entro il 01.01.2027**, gli Uffici ADM provvederanno a adeguare, alle istruzioni ivi contenute, i provvedimenti di Esportatore Autorizzato A.T.R. in essere, comunque denominati

(es. autorizzazione a procedura semplificata, a procedura facilitata etc.), rilasciati agli operatori economici in possesso dei requisiti sopra esposti al paragrafo 3.2..

Da ultimo, sono da intendersi superate le precedenti disposizioni dell'Agenzia disciplinanti **la figura dell'Esportatore Autorizzato A.TR e della procedura di rilascio dei suddetti certificati, quali a titolo esemplificativo**, tra cui circolare 11/D, prot. 39851/RU del 28.04.2010, circolare 42/202 prot. 379836/RU del 28.10.2020, nota prot. 12613/RU del 22.05.2020, determinazione direttoriale prot. 23641/RU del 21.01.2021, circolare n. 2/2021, prot. 17654/RU del 15.01.2021, circolare n. 12/2022, prot. 138509/RU del 29.03.2022.

ooooo

Le Direzioni territoriali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, segnalando alla Scrivente eventuali criticità che dovessero emergere.

IL DIRETTORE CENTRALE

Claudio Oliviero ¹⁵

¹⁵ Firma Digitale